



# Città di Petilia Policastro

(Provincia di Crotona)

\*\*\*\*\*

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 2 del 17/01/2013	Oggetto:	Approvazione regolamento comunale sui controlli interni.
------------------------------------	----------	--

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 10,30 in Petilia Policastro e nella Biblioteca comunale di Via Mercato, stante l'assenza di locali idonei da utilizzare allo scopo nella Casa Comunale,

### IL CONSIGLIO COMUNALE,

convocato nei modi e nei termini prescritti dal Presidente del Consiglio con lettera d'invito Prot. N° 326 in data 10/01/2013, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed urgente ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

N° d'ord.	Componenti in carica	Carica ricoperta	Presenti	Assenti
1	Fera Dionigi	Sindaco	X	
2	Daniele Francesco	Consigliere		X
3	Carvelli Mario	Consigliere	X	
4	Carvelli Luigi	Consigliere	X	
5	Mangano Carmine	Consigliere	X	
6	Berardi Aurelio	Consigliere		X
7	Rizzuti Silvestro Salvatore	Consigliere	X	
8	Ierardi Gaetano	Consigliere	X	
9	Camigliano Domenico Pietro	Consigliere		X
10	Scordamaglia Antonio	Consigliere	X	
11	Filice Carlo Alberto	Consigliere	X	
12	Rizza Ivan	Consigliere	X	
13	Garofalo Jessica	Consigliere		X
14	Acquistapace Siro	Consigliere		X
15	Curcio Vincenzo	Consigliere		X
16	Dovico Fausta	Consigliere		X
17	Dionesalvi Davide	Consigliere	X	
TOTALE			10	7

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.: Dr. Antonino Errico.

Componenti assegnati: Sindaco e N. 16 Consiglieri.

Componenti in carica: Sindaco e N. 16 Consiglieri.

Assume la Presidenza il Sig. Scordamaglia Antonio, in qualità di Presidente del Consiglio, il quale, riconosciuto il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Illustra l'argomento il Sindaco, evidenziando le tipologie di controllo interno che, a seguito dell'adozione del presente regolamento, verranno organicamente attivate nell'Ente e le relative modalità di svolgimento.

Dopo un breve intervento dell'Assessore Mangano Carmine, il Consigliere Dionesalvi Davide annuncia il proprio voto favorevole sulla presente proposta di deliberazione, trattandosi sostanzialmente di un atto obbligatorio e vincolato nel suo contenuto.

Subito dopo il Presidente, in assenza di interventi, invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

## Il Consiglio Comunale

Premesso che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3, comma 1, lett. d), ha sostituito l'art. 147 del T.U.E.L. con i seguenti:

«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali ((con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)).

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile).

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,

nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. ((Il controllo contabile e' effettuato)) dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarita' amministrativa ((. . .)) e' inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalita' definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, ((. . .)) i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarita', nonche')) ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Art. 147-ter. - (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale ((con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)) definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualita' dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

L'ente locale ((con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)) puo' esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unita' preposta al controllo strategico ((, che e' posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale,)) elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi ((. . .)).

((Art.147-quater (Controlli sulle societa' partecipate non quotate). -

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa', la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa' non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate e a quelle da

